

Numero della proposta

44

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867

prescindere
Proposta di Legge presentata nella tornata del 29. Aprile 1867.
dal Ministro *Deputato* Bargoni Sanctori

OGGETTO

Relatore

Bargoni

Approvata nella tornata del 27. Giugno 1867

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato

dai deputati PANATTONI e BARGONI

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 29 aprile 1867

Proroga del termine stabilito dall'articolo 5° della legge 23 aprile 1865, relativa ai militari dimessi dai Governi delle restaurazioni dopo il 1848 e il 1849.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

1. Maggio 1867

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|---------------------|--------|------------------------|
| Uff. 1 | <i>Spaya</i> | Uff. 6 | <i>M. Celibone</i> |
| " 2 | <i>Ubaldo Catta</i> | " 7 | <i>Bargoni</i> |
| " 3 | <i>Bombò</i> | " 8 | <i>Quente D. Amico</i> |
| " 4 | <i>Pamajo</i> | " 9 | <i>Panattori</i> |
| " 5 | <i>M. Carotto</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Tamajo*
Panattori
Segretario *Peg.*
Relatore *Bargoni*

PRESENTATA LA RELAZIONE

5. Maggio 1867

Approvata la Legge nella tornata del *27. Maggio 1867*

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>8 1/2 pm</i>	del <i>7 Maggio (sera)</i>	nel <i>Gabinetto</i>
Alle ore <i>11 1/2</i>	del <i>18</i>	nel
Alle ore <i>Due</i>	del <i>22</i>	nel
Alle ore <i>Due</i>	del <i>28</i>	nel
Alle ore <i>due 1/2</i>	del <i>29</i>	nel
Alle ore <i>5 p m.</i>	del <i>7 Giugno</i>	nel <i>Gabinetto = Palazzina</i>
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel
Alle ore	del	nel

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

1. uff. opponevole
la proposta —

2. uff. — estendere il
diritto a quelli militari che
posseranno durante servizio
far civili —

3. uff. — uniforme al 2°

uff. — aggiunte che la legge
foderà compensata in
una sola —

4. Uniforme.

5. Uniforme

6. Uniforme —

16. Xbre 1864

n. 4157

18. 21. Marzo 1865 5059

Interpellarsi il ministro
sull'aggiunta

M. B. B.

Greco sostiene accennando
la concessione della religione a proposito
della concessione della corte di conte
che non vorrebbe far credere che
si fosse in approvazione all'
operato della corte medesima

S. Amato. Due da tempo con
viene dare un bivio alla corte
che pare che abbia fatto il suo do-
vere —

Greco ripete commettendo
al relatore, ~~che~~ il ministro
il suo lavoro nel senso che
la ~~nuova~~ nuova disposizione

29/5/02

Regia sostiene farsi
l'assistenza al progetto
per gli impiegati civili
e
gruo- appoggia la proposta
Regia

Bargoni - Interes importante
l'opposizione del ministro, quindi
cassa insorgimento, e potendo pre-
giudicare la causa principale
farsi l'assistenza con art. separat,
e riservarsi alla camera a prende-
re di provvedimento secondo che
si presenta la discussione, sotto
tutto in ogni caso un ordine
del giorno dell'art. continentale l'
assistenza -

Parazione da della spiegazione
arrivare -

Si i nominato petuto
Bergoni

più meramente Dichiarativa, non già innovativa.
La Commis. da A. marce
come sopra al Pretatore, im-
munda per tante appre-
vate la vilagione

SESSIONE 1867

N° 44

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato

dai deputati PANATTONI e BARGONI

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 29 aprile 1867

**Proroga del termine stabilito dall'articolo 5° della legge 23
aprile 1865, relativa ai militari dimessi dai Governi
delle restaurazioni dopo il 1848 e il 1849.**

Articolo unico.

Il termine stabilito nell'articolo 5° della legge 23
aprile 1865, n° 2247, è prorogato a tutto il 31 otto-
bre 1867.

ALLEGATO

Legge 23 aprile 1863, n° 2247, contenente disposizioni relative ai compromessi politici militari circa le interruzioni di servizio per causa politica.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto
segue:

Art. 1.

I militari che attualmente fanno parte dell'esercito o dell'armata, i quali, avendo servito negli eserciti e nelle armate dei Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849, per ragioni politiche, al cessare di questi non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni, avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione.

Art. 2.

Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno:

1° Se ufficiali, presentare una nomina regolare, ed in difetto certificati i quali attestino dei gradi da loro coperti; se individui di bassa forza, provare di avere appartenuto a quegli eserciti od a quelle armate per arruolamento, ed in difetto esibire certificati i quali facciano fede del servizio prestato.

I certificati di cui nell'alinea precedente dovranno essere rilasciati: per comprovare il grado di ufficiale, da quegli ufficiali generali o rispettivi comandanti di corpo degli eserciti o armate in discorso, che ora sono in servizio nell'esercito o nell'armata; per comprovare il servizio degli individui di bassa forza, dagli ufficiali generali o comandanti di corpo predetti, oppure dai rispettivi comandanti di battaglione, compagnia, squadrone, batteria, comandanti od ufficiali incaricati del dettaglio dei legni da guerra su cui furono imbarcati, i quali siano pure in servizio nell'esercito o nell'armata italiana.

2° Provare di avere perdurato nel servizio in detti eserciti o marine sino al loro scioglimento.

3° Non avere, durante l'interruzione, volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili a coloro che, trovandosi nelle condizioni dei precedenti articoli 1 e 2, coprono attualmente nell'esercito o nell'armata cariche assimilate a grado militare.

Art. 4.

Una Commissione apposita, composta di tre uffiziali generali e di due consiglieri della Corte dei conti, nominata per sovrano decreto, avrà il mandato di riconoscere e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato articolo 1.

Art. 5.

È stabilito il limite di un anno per la presentazione delle domande e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del decreto di creazione della Commissione anzidetta.

Art. 6.

Gli emigrati politici ex-uffiziali veneti dell'esercito e dell'armata, i quali non percepiscano o non abbiano ottenuto l'assegno fissato dalla legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo od a riforma, quand'anche non abbiano offerti i loro servigi al Governo nella guerra del 1859, perchè inabili per infermità o vecchiaia, o perchè impediti da forza maggiore.

La pensione sarà loro liquidata sul grado da essi coperto a Venezia, colle norme applicate agli uffiziali contemplati dalla legge 27 novembre 1864, e nella misura voluta dalla legge 27 giugno 1850 se uffiziali dell'esercito, e da quella del 20 giugno 1851 se uffiziali dell'armata.

Art. 7.

Agli uffiziali sanitari ed ai cappellani dell'esercito e dell'armata dell'ex-regno delle Due Sicilie, retrocessi dopo la rivoluzione del 1848 dai rispettivi gradi alla posizione di requisiti per causa politica sarà computato pel conseguimento della pensione di riposo il servizio prestato nella detta posizione di requisiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

D. ANGIOLETTI.

Paragrafo del Regolamento stabilito
nell'art. 4° della legge 23. Aprile
1864. relativa a' amministrazioni
nuove dei comuni delle diffinizione
giurisdizione dopo il 1864. e il 1864.

Disegno di Legge

presentato dai Deputati Santolucci e
Bergomi nella seduta del 25. Aprile

articolo unico


Il termine stabilito

nell'articolo 5° della legge 23. Aprile 1864.
N° 224. e prorogato a tutto il 31. dicembre
1864.

Allegato //



N.° 2247.



LEGGE contenente disposizioni relative ai compromessi politici militari circa le interruzioni di servizio per causa politica.

23 aprile 1865

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I militari che attualmente fanno parte dell'Esercito o dell'Armata, i quali avendo servito negli Eserciti e nelle Armate dei Governi provvisori istituitisi in Italia negli anni 1848 e 1849 per ragioni politiche al cessare di questi non continuarono nel militare servizio, o vennero più tardi dimessi dai Governi delle restaurazioni;

2
avranno diritto a che loro sia computato quale servizio effettivo il tempo dell'interruzione.

Art. 2.

Per l'applicazione del precedente articolo essi dovranno:

1.° Se Ufficiali, presentare una nomina regolare, ed in difetto certificati i quali attestino dei gradi da loro coperti; se individui di bassa-forza, provare di avere appartenuto a quegli Eserciti od a quelle Armate, per arruolamento, ed in difetto esibire certificati i quali facciano fede del servizio prestato.

I certificati di cui nell'alinea precedente dovranno essere rilasciati: per comprovare il grado di Ufficiale, da quegli Ufficiali Generali o rispettivi Comandanti di Corpo, degli Eserciti o Armate in discorso, che ora sono in servizio nell'Esercito o nell'Armata; per comprovare il servizio degli individui di bassa-forza, dagli Ufficiali Generali o Comandanti di Corpo predetti, oppure dai rispettivi Comandanti di battaglione, compagnia, squadrone, batteria, Comandanti od Ufficiali incaricati del dettaglio dei legni da guerra su cui furono imbarcati, i quali siano pure in servizio nell'Esercito o nell'Armata italiana.

2.° Provare di avere perdurato nel servizio in detti Eserciti o Marine sino al loro scioglimento.

3.° Non avere, durante l'interruzione, volontariamente ripreso servizio sotto i ristabiliti Governi.

Art. 3.

Le disposizioni della presente Legge sono pure applicabili a coloro che, trovandosi nelle condizioni dei pre-

3

cedenti articoli 1 e 2, coprono attualmente nell'Esercito o nell'Armata cariche assimilate a grado militare.

Art. 4.

Una Commissione apposita, composta di tre Ufficiali Generali, e di due Consiglieri della Corte dei conti, nominata per Sovrano Decreto, avrà il mandato di riconoscere e determinare il diritto di detti militari all'applicazione del summentovato art. 1.

Art. 5.

È stabilito il limite di un anno per la presentazione delle domande e dei documenti giustificativi, a cominciare dalla data del Decreto di creazione della Commissione anzidetta.

Art. 6.

Gli emigrati politici ex Ufficiali veneti dell'Esercito e dell'Armata, i quali non percepiscano o non abbiano ottenuto l'assegno fissato dalla Legge 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo od a riforma, quand'anche non abbiano offerti i loro servigi al Governo nella guerra del 1859, perchè inabili per infermità o vecchiaia, o perchè impediti da forza maggiore.

La pensione sarà loro liquidata sul grado da essi coperto a Venezia, colle norme applicate agli Ufficiali contemplati dalla Legge 27 novembre 1864, e nella misura voluta dalla Legge 27 giugno 1850 se Ufficiali dell'Esercito, e da quella del 20 giugno 1851 se Ufficiali dell'Armata.

Art. 7.

Agli Ufficiali sanitari e ai Cappellani dell'Esercito e

dell'Armata del ex Regno delle Due Sicilie, retrocessi dopo la rivoluzione del 1848 dai rispettivi gradi alla posizione di requisiti per causa politica sarà computato pel conseguimento della pensione di riposo il servizio prestato nella detta posizione di requisiti.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Torino addì 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli

VACCA.

A. PETITTI.

D. ANGIOLETTI.

W 66

Progetto d'ingiustizia
parlamentare presentato
Dai Deputati Barzoni
e Carrattini nella
seduta del 29. Aprile
et innanzi alla
lettura degli uffici

1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°

8° e 9° = il 29.

Aprile 1867

La proposta di ingiustizia
nella seduta del 29. Aprile 1867.

Progetto di legge presentato
dai deputati Carrattini
e Barzoni

Salvo

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**REGA, GREGO CASSIA, BEMBO, TAMAIO, MARIOTTI, BARGONI,
MELCHIORRE, D'AMICO, PANATTONI**

sul progetto di legge presentato dai deputati PANATTONI
e BARGONI, preso in considerazione

nella tornata del 29 aprile 1867

**Proroga del termine stabilito dall'articolo 5 della legge 28
aprile 1865, relativa ai militari dimessi dai Governi
delle restaurazioni dopo il 1848 e il 1849.**

Tornata dell'8 giugno 1867

SIGNORI! — La unanimità di suffragio con cui venne presa in considerazione la proposta di legge sulla quale abbiamo incarico di riferire, l'accoglienza non meno unanime che essa incontrava in tutti gli uffici, l'adesione che in pubblica seduta già le dava l'onorevole signor ministro della guerra, furono altrettanti fatti che agevolarono il compito della vostra Commissione, la quale, con voti pienamente concordi, non avrebbe avuto che a raccomandarne la definitiva adozione.

Quantunque infatti sia necessario di andare guardinghi nel riaprire i termini dalle leggi fissati per lo adempimento delle formalità inerenti alla loro pratica applicazione, non era possibile il disconoscere la eccezionalità del caso che la proposta legge sottopone alle vostre deliberazioni; imperocchè si tratti di accordare un nuovo termine, il quale non vada oltre il 31 dicembre del corrente anno, a quei militari ch'erano chiamati a godere del beneficio loro attribuito dalla legge 23 aprile 1865 e che non poterono profittarne, principalmente perchè, negli ultimi mesi dell'anno di tempo loro accordato dall'articolo 5 della detta legge, sopraggiunsero quelle eventualità e quelle disposizioni

di prossima guerra che dovettero necessariamente vincere nell'animo loro ogni altra preoccupazione.

Per questo lato adunque la Commissione non aveva che a correggere un materiale errore di stampa occorso nella edizione del proposto articolo di legge, sostituendo alla indicazione del mese di ottobre quella del mese di dicembre che i proponenti avevano stabilito e che una materiale necessità basterebbe a far preferire.

Se non che l'esplicito mandato conferito da qualche ufficio al proprio commissario e l'esame di una petizione che venne alla vostra Commissione sottoposta a norma dell'articolo 92 del regolamento, obbligarono la Commissione stessa ad occuparsi anche di un'altra questione.

Alcuni cittadini, che attualmente non fanno parte dell'esercito o dell'armata, ma che furono militari nelle condizioni volute dagli articoli 1 e 2 della legge 23 aprile 1865, e i quali non altrimenti che come militari subirono una interruzione di servizio per causa politica, trovansi ora a servizio dello Stato, ma in un impiego civile, e per questa sola causa non vennero dalla Corte dei conti ammessi a godere del beneficio della citata legge.

Senz'animo di censurare decisioni che la Corte dei conti ha pronunziate attenendosi esclusivamente a letterali disposizioni di legge, parve alla vostra Commissione venuto il momento di sanzionare quel più lato intendimento che ebbero i poteri dello Stato quando deliberarono e sancirono la legge di cui si tratta.

E la vostra Commissione ha perciò ritenuto che la esposta questione non possa risolversi, fosse pure con carattere puramente declaratorio, che mediante un'apposita disposizione di legge.

Ha ritenuto inoltre che, se mai vi ponno essere casi analoghi, pei quali risulti parimente indispensabile un nuovo provvedimento legislativo che emani o dalla iniziativa del Governo in forza del formale impegno già assunto fino dal febbraio del 1865, o dalla iniziativa parlamentare ove perduri l'inadempimento di quell'impegno, si poteva fino d'ora, nell'occasione del presente disegno di legge, provvedere ad un caso che riguarda esclusivamente una interruzione di servizio militare.

Da ciò ha origine l'articolo 2 del presente disegno di legge, che entrambi i proponenti dell'articolo unico, ora divenuto articolo 1, di buon grado accolgono in sostituzione del proprio progetto, e che la Commissione confida di vedere onorato dei vostri suffragi.

A. BARGONI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Articolo unico.

Il termine stabilito nell'articolo 5 della legge 23 aprile 1865, n° 2247, è prorogato a tutto il 31 ottobre 1867.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Il termine stabilito nell'articolo 5 della legge 23 aprile 1865, n° 2247, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1867.

Art. 2.

La legge 23 aprile 1865, n° 2247, è applicabile anche a coloro che, essendo nei casi contemplati dalla detta legge, non facevano parte dell'esercito o dell'armata all'epoca della sua promulgazione, ma trovavansi a quell'epoca, dopo l'interruzione del servizio militare per causa politica, a servizio dello Stato in un impiego civile.

Approvato nella seduta del 27. Giugno 1867.
J. B. G.